

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3642/88 DELLA COMMISSIONE**  
del 23 novembre 1988

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3083/73 relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3083/73 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2811/86 <sup>(4)</sup>, ha precisato i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e le date limite di tali comunicazioni; che è previsto che i dati relativi al rilascio dei titoli di importazione per il mais ibrido siano comunicati una volta al mese; che tale periodicità non consente di conoscere in tempo utile il volume prevedibile delle importazioni e di adottare le misure eventualmente necessarie in relazione all'andamento del mercato e occorre pertanto modificare le date di trasmissione dei dati;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3083/73 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

1. Le indicazioni di cui al numero 10 sono sostituite dal seguente testo:

Numero	Natura dei dati	Data della comunicazione dei dati
10	Dati relativi al rilascio dei titoli di importazione <sup>(5)</sup> :	
	— per il mais ibrido	il dieci, il venti e l'ultimo giorno di ogni mese
	— per il sorgo ibrido	il dieci di ogni mese.

2. Alla nota n. 9, la frase preliminare e il primo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

• i seguenti dati vanno forniti secondo lo schema seguente:

- rilascio dei titoli di importazione per il mais ibrido per 100 kg,
- rilascio del titolo di importazione per il sorgo ibrido nel corso del mese di per 100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.